



Progetto Angelica Amiche per la Vita

Organizzazione Di Volontariato - Ente Del Terzo Settore

STATUTO

Di Santo Luca Franceschi

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
"Progetto Angelica Amiche per la Vita - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata **"Progetto Angelica Amiche per la Vita ODV -ETS"**.

L'Associazione Progetto Angelica Amiche per la Vita - ODV ETS è un'associazione di orientamento cattolico aperta ad aiutare tutti senza alcuna distinzione e senza scopo di lucro.

L'associazione ha sede legale in Montesilvano via Giovanni Chiarini n. 31

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di terzi in particolare, l'organizzazione di volontariato *Progetto Angelica ODV -ETS* si propone di tutelare la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale e promuovere il diritto alla nascita quale diritto fondamentale dell'individuo e la tutela della famiglia naturale.

Giuseppe De Lella
Consiglio d'Amministrazione

Don Andrea
Gilli Mordani
Forbone Pina
Giuseppe Mauro



Di Sisti G. r

Francesco Ueno

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di seguito elencate sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in un'attività di ascolto e sostegno a:

- donne e/o coppie in difficoltà al fine di scongiurare il ricorso all'aborto;
- donne che hanno scelto o subito un aborto;
- donne che subiscono violenze fisiche, verbali e psicologiche;
- famiglie con figli disabili,
- donne che non possono avere figli naturali;
- donne che nel periodo successivo al parto vivono momenti di difficoltà e sconforto;
- famiglie in difficoltà.

Tramite l'operato degli associati, si occuperà di reperire e fornire beni di prima necessità quali: latte, pannolini, omogeneizzati, lettini, cullette,

Campelli Stefano
Carullo Liberto

Lisa Cer
Cilli Monobene
Tortore Lina
Jauco Bruno



Di Sofia Genova Francesca Venezia

passeggiare ed ogni altro bene necessario.

L'organizzazione propone inoltre un'attività di informazione per:

- una sessualità e paternità responsabile;
- la possibilità di utilizzo della culla termica e la possibilità di dare in adozione il proprio figlio;
- metodi naturali per la procreazione

L'organizzazione potrà avvalersi dell'opera di esperti e consulenti quali, strutture sanitarie pubbliche e private, assistenti sociali, medici, psicologi e legali ed ogni altra figura professionale che si ritenga opportuna per le finalità perseguite facendosi carico, in caso di provate situazioni di difficoltà economica, di spese per onorari, terapie, percorsi, trattamenti ecc.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione, al fine di reperire risorse da destinare a favore dei richiedenti sostegno, si propone di organizzare eventi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, concerti, lotterie escursioni, cene di beneficenza, manifestazioni artistiche, ricreative, ludiche incontri di lettura ecc.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

*Giuseppe Di Lorenzo
Presidente Liberatore*

*Siena Celi
Cilli Maudrue
Tonbone Line
Francesca Olivero*



Dr. Sante Geronzi

Francesco Verrini

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Associati onorari)

Con proposta dell'organo amministrativo e approvazione da parte dell'assemblea, possono essere ammessi alla qualifica di associati onorari coloro che, oltre a condividere le finalità dell'associazione, si sono distinti per particolari meriti e che sono in grado di portare onore e visibilità all'associazione.

Gli associati onorari hanno i medesimi diritti e doveri degli altri associati e la loro ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'assemblea può, su proposta dell'organo amministrativo, nominare un Presidente Onorario dell'associazione scelto tra i soci onorari.

Il presidente onorario resta in carica per tre anni fermo restando il diritto di recesso.

Al presidente onorario non spettano poteri di amministrazione né poteri di rappresentanza dell'associazione.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

*Angelo Rosella
Camillo Liberatore*

*Alex
Cilli Monesma
Tortore Pine
Jouane Plunco*



Di Saverio G. e Francesco Verde

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- prestare la loro opera a favore dell'associazione in maniera personale, spontanea e gratuita;
- mantenere sempre un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dell'associazione e degli altri associati;

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione viene trasmessa all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata

Giuseppe Stabile
Presidente

Gianni Cori
Celli Monobene
Tortore Pina
Giacca Oliva



D. Sant'Agata Francesco Vercellotti

dall'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato ed ha efficacia da tale momento.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono essere deliberati compensi esclusivamente ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ed ogni altra forma di comunicazione purché spedita ai recapiti risultanti dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli

*Consigliere Dorella
Consigliere Liberatore*

*Gianni Celi
Cilli Moneddu
Fortone Piner
Jovane Olmetto*



Di Santis Germana Francesca (Vandae)

associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La partecipazione in assemblea da parte degli associati può avvenire anche in collegamento audio/video o altre forme di comunicazione remota a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti tramite collegamento e, sia garantito agli associati collegati da remoto di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in maniera simultanea agli altri associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina e revoca, su proposta dell'organo amministrativo, i soci onorari;
- nomina il Presidente onorario su proposta dell'Organo Amministrativo

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con

*Giuseppe Laella
Renzo Liberatore*

*Oliviero
Cilli Mercurio
Tortore
Giancarlo*



Di Savi Giacomo

Francesco Uboldi

la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera le variazioni dello Statuto mentre, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, sono deliberate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 14 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è costituito da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre e massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li

Di Savi Giacomo

Cilli Moradanne
Tortorella Pire
Savio Olucci

Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo



Di Santo Giovanni Francesco (Vai)

sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal consiglio Direttivo.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario, eletto all'interno del Consiglio direttivo, ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, cura la tenuta dei libri sociali, provvedendo all'aggiornamento in merito alle nuove ammissioni, ai recessi, decadenze ed esclusioni; cura la corrispondenza in

*Segretario Paolo
Assessore Liberatore*

*Assessore
Cicci Morabruno
Tontore Pine
Giancarlo Olivero*

A Santa Ger...

Francesca Verde

entrata e uscita; conserva con cura e diligenza tutti i libri sociali.

Il Tesoriere, eletto all'interno del Consiglio direttivo, provvede alla tenuta delle scritture contabili, compreso l'inventario di tutti i beni mobili e immobili del sodalizio, elabora la bozza di rendiconto economico e finanziario, composto da stato patrimoniale e conto economico, da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine della sua presentazione per l'approvazione all'Assemblea. Cura l'esecuzione degli acquisti e delle vendite in ottemperanza alle direttive impartite dal Consiglio direttivo; effettua i prelievi di conto corrente con firma congiunta del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Scampellista Roselle
Camillo Liberatore

Alex Cee
Celli Monobruno
Tortore Pine
Jouko Pluro

A Santa Gema Francesella

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

*Angelista Roselli
Consiglio di Amministrazione*

*Ben Celi
Celli Monobone
Tortore Pino
Franco Penco*



Di Santo Ger *Francesco Verdu*

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi

Consigliere Rapallo
Consigliere Liberatore

Cons. Ceu
Cons. Monabene
Cons. Pire
Cons. Pireco



A. Sante Gema Francesca Venezia

dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Giuseppe Roselli
Antonio Liberatore
Gigi Morabene*

*Enrico Pire
Laura D'Amico
Aren Cei*

